



COMUNE DI POGGIO RENATICO

(Codice Ente G768)

Provincia di Ferrara

**Area Gestione del Territorio
Servizio Tributi**

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023

(Delibera C.C. n. 75 del 17/12/2019)

- Aliquota Addizionale Comunale All'Irpef: **0,8 punti percentuali**;

Per l'anno 2023 non è stata Deliberata nessuna variazioni di aliquota relativamente all'Addizionale Irpef.

IMU 2023

Con la Legge 160 del 27/12/2019 è stata introdotta la nuova IMU (commi 738-783) e abrogata la IUC salvo per quanto riguarda la TARI. In data 28.07.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) con Delibera Consigliare n. 20.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'anno 2023 rimangono in vigore le seguenti aliquote approvate con Delibera C.C. n.21 del 28.07.2020:

Fattispecie	Aliquote e Detrazioni 2023
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) e alloggi assegnati da istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica(Erp)	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019)	0,00%
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019) e aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati di Categoria D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	1,06% (0,3% quota Comune,0,76% quota Stato)
Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e da quelli ai commi 750 e 753 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	1,06%
Immobili oggetto di ordinanze sindacali in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa sisma 2012 per il periodo prescritto da specifiche norme	0,00 %
Detrazione per abitazione principale e alloggi assegnati da Iacp e Erp (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00

Le scadenze IMU sono rimaste invariate:

- ✓ **16/06/2023** deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente.
- ✓ **16/12/2023** deve essere effettuato il versamento a SALDO dell'IMU dovuta per l'anno 2023 calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote in vigore.
- ✓

È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti dell'IMU vengono effettuati tramite modello F24 utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012 e n. 33/E del 21.05.2013

E' istituito il nuovo codice tributo "3939" denominato "IMU- imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE"

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU è il **30 GIUGNO** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, utilizzando il Modello approvato con D.M. 30 del ottobre 2012

In ogni caso restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e del tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili.

AGEVOLAZIONI

Immobili locati a canone concordato secondo i nuovi Accordi Territoriali recepiti in data 22.02.2019

E' confermata **la riduzione del 25% dell'aliquota dell'imposta I.M.U.** deliberata dal Comune per gli immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431. E' stato reintrodotta l'obbligo dichiarativo.

Si precisa che nel Comune di Poggio Renatico è stato definito il Nuovo Accordo Territoriale ai sensi dell'articolo 2 comma 3 L.431/1998 e ss.mm. e il D.M. del 16/01/2017. L'accordo sui contratti a canone concordato è stato depositato dalle Associazioni di proprietà e locatori presso il Comune di Poggio Renatico in data 20.02.2019 ed è stato recepito con Delibera di Giunta N. 14 del 22.02.2019

Immobile in comodato gratuito

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale;
- il contratto di comodato (verbale o scritto) deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia solo un'altra abitazione oltre a quello concesso in comodato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare nello stesso Comune in cui si trova il comodatario;
- Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale purché non appartenente alle categorie di lusso A1, A8 e A9;
- In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Immobile inagibile sisma

In riferimento all'esenzione prevista dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, sugli immobili inagibili da sisma per i Comuni della regione Emilia- Romagna, **questa è terminata in data 31.12.2021**. L'ordinanza Regionale n. 8 del 17 Marzo 2021 ha decretato la riduzione del cratere inserendo il Comune di Poggio Renatico nell'Allegato B, pertanto a partire dal 1 gennaio 2022 anche gli immobili inagibili da sisma saranno oggetto di tassazione ai fini IMU e non si potrà più godere dell'esenzione totale.

L'art. 19 comma 1 lettera b) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale IMU del Comune di Poggio Renatico, approvato con deliberazione n. 20 del 28/07/2020, prevede " *la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione*".

Ai fini del riconoscimento dello stato descritto al paragrafo precedente, per i fabbricati oggetto di ordinanza di inagibilità da sisma non sarà richiesta dagli uffici comunali la perizia, ma dovrà essere presentata una Autocertificazione con cui si attesta che lo stato di fatto dell'immobile o degli immobili inagibili è invariato rispetto all'ordinanza emessa.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per l'anno 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOVITA' NUOVA IMU

IMU E ABITAZIONI DISTINTE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'articolo 5-decies del DL 146/2021 ha modificato il comma 741, lettera b) della L.160/2019 prevedendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti. La scelta è rimessa la contribuente mediante Dichiarazione IMU.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN CASO DI SEPARAZIONE

Dall'anno 2020 è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di un provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Pertanto non si fa più riferimento al coniuge bensì solo al genitore affidatario dei figli; laddove non sussiste tale situazione l'imposta IMU sull'immobile è dovuta dal proprietario non residente per la quota di possesso.

AREA FABBRICABILE PERTINENZA DEL FABBRICATO

La nuova Normativa IMU al comma 741 lett. a dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che si considera "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. L'area cortiliva adiacente al fabbricato non sarà considerata pertinenziale all'abitazione se accatastata separatamente (vedi anche Circolare Ministeriale n. 1/DF del 18 marzo 2020).

ABITAZIONE PRINCIPALE PER CONIUGI SEPARATI (a partire dal 01.01.2022)

A seguito dell'emanazione del DL 146/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021 l'art. 5 .decies ha modificato l'art. 741 della Legge 160/2019 riportando la definizione di abitazione principale:

*"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati **nel territorio comunale o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare."*

La scelta deve avvenire mediante compilazione del modello dichiarativo barrando il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportando nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019"

PENSIONATI ESTERI

Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta al 37,5 per cento (Art. 1, c.743, L 234/2021)

FABBRICATI MERCE

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice sono esenti da IMU finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.2, comma 751 L 160/2019)